

Stagione Sportiva 2021/2022 Comunicato Ufficiale n° 18 BIS

<u>Organiramma</u>		
Torneo Rappresentative c11 e c5f		
Coppa Uisp Nazionale 2021/22		
<u>Programmazione Gare</u>		

Firenze, 23 Maggio 2022

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621 calcio.toscana@uisp.it http://www.uisp.it/toscana/calcio

GRUP	PO DI LAVORO A'	TTIVITA' CALCI	O TOSCANA
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CAPARRINI	ANDREA	COMITATO DI	EMPOLI
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE
MOROSI	ALESSIO	COMITATO DI	PISTOIA
BENELLI	LUCA	COMITATO DI	FIRENZE
BALDACCI	GABRIELE	COMITATO DI	PISTOIA
MINERBA	ANTONIO	COMITATO DI	PRATO

Responsabile Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

<u>SEGRETERIA TECNICA</u>	Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820
Segretaria	Badalassi Giorgia

SETTORE ATTIVITA': Coordinatore Landi Davide

Gruppo di Lavoro:

Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso

<u>SETTORE DISCIPLINA</u>	Coordinatore Ercolini Fabio
Giudice I°istanza regionale	Scordo Dario
Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi Dav	id Badalassi Giorgia Bimbi Alessia

SETTORE ARBITRI	Coordinatore De Luca Giovanni
Designatore	Baldacci Gabriele
Coordinatore osservatori	Caparrini Andrea
Gruppo di lavoro:	Morosi Alessio

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore	Papa Vincenzo
Gruppo di lavoro:	Benelli Luca, Barsott	i Natale, Alberti Arturo

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 15 anno 2021/2022

Ricorrente: ASD CAVALLINO CALCIO

Comitato UISP: AREZZO

gara del 30.04.2022 ALBERORO-

CAVALLINO C.U. n. 27 del 03.05.2022

Con atto del 09.05.22 il Sig. Laurenzi Fedele, dirigente della ASD CAVALLINO CALCIO, propone ricorso avverso la Sentenza della Commissione di I istanza con la quale gli veniva irrogata la squalifica fino a tutto il 30.12.22 ai sensi degli art. 218, 226, 115, 116, 118 e 119 RTN, chiedendo l'annullamento o la rivisitazione della squalifica stessa.

Preliminarmente occorre menzionare come l'art. 155 RTN indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente non essendo ammissibili deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori e pertanto questa Commissione disciplinare di Appello regionale non può esimersi dal palesare i propri dubbi sulla legittimità del ricorso avanzato, predisposto su carta intestata ed a firma di un legale cui il Sig. Lorenzi ha conferito procura alle liti e presso il cui studio ha eletto domicilio.

Appare evidente *ictu oculi* come tale ricorso sia redatto ed impostato come un vero e proprio ricorso introduttivo presso qualsivoglia Autorità Giudiziaria della Repubblica.

Parimenti è da sottolineare come nel medesimo atto sia riportata la dicitura "sottoscrive il ricorrente, anche per accettazione del contenuto".

Sulla scorta di tale ultimo inciso questa Commissione ritiene che il ricorso avanzato sia aderente ai requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte del Laurenzi, seppur nei termini anzidetti, non può che imputare al predetto la paternità delle propalazioni offerte in esso e per tanto in questa ottica interpretato, al netto delle formalità in esso indicate, quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la formulazione dei capitoli di prova, l'elezione di domicilio e la richiesta del legale di essere notiziata a mezzo PEC richieste che non possono essere accolte, risultando modalità avulse e non previste nel RTN, così come i diritti, le competenze e spese di lite o la richiesta di sospensiva dell'esecuzione.

In merito a tale ultimo punto giova precisare come il RTN, al suo art. 135, a cui integralmente si rimanda, cristallizzi le modalità di esecuzione delle sanzioni, ed, al contempo, individui quale istituto della sospensione quello di cui all'art. 125 ove si statuisce che "La sospensione cautelare è il provvedimento".

adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità". Risulta di palmare evidenza come l'auspicata sospensione non possa essere accolta.

In claris non fit interpretatio.

Entrando nel merito della vicenda il ricorrente espone una diversa e puntuale ricostruzione dei fatti da quelli proposti nella stringata motivazione riportata nel referto del D.G. corroborata dichiarazione confessoria resa dal Sig. Laurenzi, integrata da quelli di altri tesserati.

Ai fini di una più semplice chiarezza espositiva, si rappresenta immediatamente come il RTN, agli artt. 178 e180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano "prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice".

Per quello che è conoscenza di codesta Commissione Disciplinare, alcun Organo disciplinare ha provveduto ad accertare la mancata veridicità del referto arbitrale e del suo supplemento, dovendo pertanto utilizzare le predette dichiarazioni del Sig. Laurenzi solo come integrazione del rapporto arbitrale che, stante la natura *ope legis* di prova legale, non risulta in alcun modo opponibile.

Tuttavia dalle dichiarazioni offerte e dalla lettura delle motivazioni da cui è scaturito il provvedimento disciplinare si deve ritenere che motivi di lagnanza addotti dal ricorrente in merito alla lacunosità del referto arbitrale risultano fondati, inducendo pertanto questa Commissione, ad esercitare le facoltà che le sono fatte proprie dall'art. 177 RTN, acquisendo un supplemento di rapporto del DG, al fine che questi di meglio specificasse quanto accaduto per giustificare una sanzione disciplinare sicuramente gravosa.

Stante la puntualità del ricorso avanzato, non si ritiene necessaria l'audizione del ricorrente.

Dalla lettura del supplemento, sicuramente più specifico rispetto al rapporto, emerge tuttavia come il Laurenzi, a gioco fermo entrava in campo con tono minaccioso, protestando per la mancata concessione di un calcio di rigore e profferendo diversi insulti ed offese ("ritardato, deficiente, coglione, non capisci un cazzo") e schiaffeggiando con violenza sulle braccia del DG, nel frattempo intento ad invitarlo ad

allontanarsi dal terreno di gioco.

Come rilevato dal ricorrente, a parere di questa Commissione disciplinare di II istanza la violenza che lo

stesso possa aver esercitato nei confronti del DG non può essere tale essere da integrare la fattispecie di cui

all'art. 226 RTN, dovendosi pertanto ritenere la condotta tenuta sussumibile nella più mite fattispecie di cui

all'art. 224 RTN, restando invariate le contestazioni di cui all'art. 218 e le aggravanti di cui agli artt. 115 e

116 RTN.

Sulla scorta di quanto sopra si deve ritenere che la squalifica comminata al Sig. Laurenzi non sia corretta

sul piano dell'inquadramento normativo e conseguentemente nella sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello accoglie parzialmente il ricorso avanzato dall'ASD

CAVALLINO CALCIO, riducendo la squalifica del Sig. Laurenzi Fedele a mesi 4 (quattro) per gli effetti

dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Firenze il 19.05.2022.

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

TORNEO RAPPRESENTATIVE CALCIO A 5 Femminile

Al torneo di Rappresentative calcio a 5 femminile partecipano le rappresentative di :

Arezzo

Empoli

Siena

Il torneo si svolgerà il giorno giovedì 2 Giugno 2022 presso l'impianto sportivo <u>"Loc. Casetta" - Via B. Peruzzi snc - Castelnuovo Berardenga (Si).</u>

Programma Gare:

Gara 1 Arezzo - Siena ore 9.30

Gara 2 Empoli - Vinc gara 1 ore 10:45

Gara 3 Perdente Gara 1 - Empoli ore 12:00

Gara di Finale Ore 15:30

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:

Tempi di gara: 2x25'

Se al termine dei due tempi di gioco il risultato fosse di parità saranno calciati i tiri di rigore per determinare la vincente, con le modalità previste dal R.T.N.

Per ogni gara sarà assegnato il punteggio come sotto riportato:

Gara vinta 3 p.ti

Gara vinta ai rigori 2 p.ti

Gara persa ai rigori 1 p.to

Gara persa 0 p.ti

Al termine dei tre incontri le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti accederanno alla gara di finale .

Nel caso due o più squadre terminassero con uguale numero di punti per determinare la classifica finale si utilizzeranno i criteri sotto riportati

- -Punti negli scontri diretti
- -Migliore differenza reti
- -Migliore Coppa Disciplina

TEMPI DI ATTESA

Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre e dell'arbitro al campo di gioco è di 15 minuti oltre l'orario di programmazione, in deroga al RTN. In caso di ritardo dell'arbitro oltre il tempo di attesa si potrà disputare ugualmente la gara previo accordo scritto delle squadre e sottoscritto dall'arbitro.

TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO

•12 atlete più 3 dirigenti

Possono accedere al campo anche 1 medico e 1 massaggiatore per squadra purché in possesso di documento di attestazione della qualifica.

Escluso il caso di ritardo oltre l'orario di programmazione della gara, di cui al punto precedente, le squadre dovranno presentare all'arbitro, 15 minuti prima dell'orario di programmazione della gara, le liste di gara in duplice copia corredate dal numero di tessera Uisp per ogni tesserato (cartellino tecnico) e un documento di identità. Sono considerati documenti di identità la carta di identità, il passaporto e la patente di guida. Possono considerarsi validi anche i documenti scaduti successivamente alla data di rilascio della tessera UISP.

A fronte delle attuali disposizioni governative in materia sanitaria in vigore dal 1 Maggio 2022, le Società dovranno consegnare al Direttore di Gara, oltre ai documenti sopra elencati, anche Autocertificazione del rispetto prescrizioni Sanitarie Gruppo squadra.

SANZIONI DISCIPLINARI

In tutta l'attività, la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo, la squalifica di una giornata di gara.

In deroga all'Art. 135 a), le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del comunicato ufficiale

Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate.

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID

In tutte le gare previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio 2021-2022 si applicano le disposizioni dell'Autorità pubblica ed il "Protocollo Applicativo Anticovid UISP" pubblicato sul sito dell'UISP all'indirizzo:

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf Per quanto non contemplato dalle presenti Norme di Partecipazione, sarà applicato quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore.

TORNEO RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11

PROGRAMMAZIONE GARE:

AREZZO	VALDERA	31/05/22 ORE 21.30	"Anconella" via Villamagna - Firenze (Sintetico)
EMPOLI	PISA	01/06/2022 21:15	"Impianto Marconcini "via della
			Costituzione- Pontedera

COPPA UISP NAZIONALE C11 fase 2 Toscana

RISULTATO GARA:

C.R.C.S.D. CAMPIGLIA - ASD USAP TOSCANA LAMIERE 1-1 (3-5 D.T.R.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

In base agli atti ufficiali si deliberano le seguenti sanzioni

C.R.C.S.D CAMPIGLIA

GIACOMAZZO FRANCESCO 1[^] ammonizione

CALAMASSI SONNY 1[^] ammonizione

KHADHRAOUI GHAZI 1[^] ammonizione

PISCHEDDA FEDERICO 1[^] ammonizione

A.S.D. U.S.A.P.

CASINI GIANMARCO 1[^] ammonizione

GAMBELLI NICCOLO' 1 ^ ammonizione

SQUADRE	P.TI	G	v	N	Р	GF	GS	DR	PD
KICKERS NARNALI	4	2	1	1	0	2	-1	3	3
CAMPIGLIA	3	2	0	2	0	1	1	0	4
USAP TOSCANA LAMIERE	2	2	0	1	1	2	3	-1	17

FINALE COPPA NAZIONALE UISP FASE 2 TOSCANA

KICKERS NARNALI	C.R.C.S.D. CAMPIGLIA	Ven 10/06/2022	Ore 21:30	Stadio Comunale "G.Manni"- Via Liguria Colle di Val D'Elsa (Si)
A.S.D.				

^{*} La vincente della Fase Regionale avrà diritto alla partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Uisp

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA S.d.A. Territoriali

AREZZO Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it		Via Catenaria 12, 52100 Arezzo	
CARRARA Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it		Via Nuova 6 C, 54033 Carrara	
Tel. 0571 711533 - Fax. 6571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it		Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)	
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)	
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S "La Trave" 50145 FIRENZE	
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S.Lorenzo	
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)	
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161,58100 Grosseto	
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)	
LUCCA – VERSILIA Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it		Via Petri, 55049 Viareggio (LU)	
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@gmail.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)	
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA	
PIOMBINO – I.D'ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)	
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e- mail calcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa	
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA	
PRATO	Tel. 0574 691301 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via G. Deledda 1, 59100 Prato	
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18,53100 Siena	
SIENA -VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2,53034 Colle Val d'Elsa (SI)	
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045 Montepulciano (SI)	
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)	
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI)	

Responsabile Calcio Toscana Federico Cocchini